

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37

Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla l.r. 29 giugno 2016, n.16)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata piattaforma.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni sulle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1089 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nei successivi decreti ministeriali, ed in particolare, nel decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

Art. 3

(Autorizzazione sismica)

1. Chiunque, nel territorio regionale, intende procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi.
2. Per le opere di cui al comma 1, prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione.
3. La denuncia, di cui al comma 1, è inoltrata direttamente al Servizio tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la denuncia dei lavori deve essere trasmessa dal progettista delle strutture, su delega del committente o del Responsabile unico del procedimento (RUP), nell'ipotesi di opere pubbliche, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 1. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla l. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi decreti ministeriali, dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008), dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).
6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nel capitolo 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e circolare 617/2009.

Art. 4

(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.
2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.
3. Il Servizio tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria.
4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.
5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della l. 64/1974 e all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.
6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Servizio tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare.
7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.
8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto ed allegati)

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, e delle altre

norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, decreti ministeriali, normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati al regolamento regionale.

2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (d.lgs. 163/06, d.p.r. 207/2010, DD.MM. normative tecniche) e che tale progetto è corrispondente a quello presentato per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale.
3. Se l'intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

Art. 6

(Verifiche)

1. Il Servizio tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.
3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali.
4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale.

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Servizio tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.

Art. 8

(Relazione a struttura ultimata)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001, deve depositare presso il Servizio tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, comprensiva dei certificati di

laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche in materia.

2. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto il visto di deposito del Servizio tecnico regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.

Art. 9

(Collaudo statico)

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, anche se non concernente l'articolo 7 della l. 1086/1971 e l'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal D.M. 14 gennaio 2008.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al Servizio tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal regolamento regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente.

Art. 10

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1, solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, nonché del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2003, n. 326. L'istanza di condono presentata al comune, deve essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla legislazione di cui al comma 1, dai successivi decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge. Il certificato, in conformità a quanto previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto secondo la normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

Art. 11

(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare nel proprio certificato di collaudo la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dell'articolo 62 dello stesso d.p.r. e dell'articolo 28 l. 64/1974.

4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle NTC 2008, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle NTC 2008 e dall' articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle NTC 2008, il direttore dei lavori deve trasmettere al Servizio tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

Art. 12

(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico regionale. Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 se le opere procedono in conformità al progetto autorizzato. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Servizio tecnico regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III del d.p.r. 380/2001.

Art. 13

(Utilizzazione degli edifici)

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è subordinato, tra l'altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 9.

Art. 14

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
3. *Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.*¹
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 15

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione e/o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge

¹ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 29 giugno 2016, n. 16; precedentemente così recitava:

"3. Gli enti territoriali verificano l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 24, l. 64/1974,".

regionale 16 aprile 2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Servizio tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile del 16 aprile 2002, n. 19, art. 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), e, successivamente, nel rispetto del Quadro territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Servizio tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e per come successivamente specificato nel regolamento regionale di attuazione.

Art. 16

(Attuazione procedure)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3, per le quali denuncia e progetto risultano acquisiti al protocollo del Servizio tecnico regionale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione continuano ad applicarsi le modalità stabilite dalla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e dal regolamento regionale 28 giugno 2012, n. 7 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009². Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell'1 dicembre 2009), fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale emana, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.
2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'articolo 1 e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova piattaforma di cui all'articolo 1, è prorogato *fino al 31 dicembre 2016*² il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 30.12.2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014), di modifica della l.r. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione sono abrogate:
 - a) la l.r. 35/2009;
 - b) il regolamento regionale 7/2012.

² L'art. 2, comma 1, della l.r. 29 giugno 2016, n. 16 *sostituisce le parole "di sei mesi, decorrenti dall'1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016" con le parole "fino al 31 dicembre 2016".*

Art. 19

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 20

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo regolamento regionale di cui all'articolo 16, comma 1, ad esclusione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, che, invece, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.